



COMUNE DI GIARDINI NAXOS

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

ORDINANZA n. 38

del 10.06.2019

Oggetto: MISURE DI PREVENZIONE INCENDI BOSCHIVI ED INTERFACCIA.

IL SINDACO

Con i poteri di Autorità Comunale di Protezione Civile, ai sensi dell'art. 15 della L. n. 225/1992;

Visto il Testo Unico degli Enti Locali, D.lgs n. 267/2000 con particolare riguardo l'art. 54 in materia di Ordinanze Sindacali contingibili ed urgenti per la prevenzione di gravi pericoli per la pubblica incolumità;

PREMESSO che:

- con nota prot. 20310/DG/DRPC/ del 26/04/2018 il Presidente della Regione Siciliana, congiuntamente al Dirigente Generale capo del dipartimento DRPC Sicilia, ha emanato precise e puntuali direttive sulle attività da porre in essere per la campagna AIB 2018 per la prevenzione e il contrasto del rischio di incendi boschivi e di interfaccia;
- con nota prot. 54256/2019/AreaV del 21/05/2019 il Prefetto di Messina ha emanato a sua volta indirizzi operativi ai Sindaci per la campagna antincendio boschivo per il 2019;

RITENUTO dover aderire alle superiori direttive, in applicazione degli indirizzi ricevuti, al fine di tutelare il patrimonio boschivo, scongiurare danni all'ambiente, alle infrastrutture, alle aziende agricole e soprattutto scongiurare l'insorgere di rischi per la pubblica e privata incolumità determinati dagli incendi;

Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana

ORDINA

- 1) ai proprietari e/o detentori a qualsiasi titolo dei fondi incolti di provvedere alla costante pulizia dei terreni specie quelli adiacenti le reti viarie di trasporto che rappresentano un serio e tangibile pericolo per la propagazione degli incendi;
- 2) è fatto assoluto divieto di accendere fuochi dal 1^a Giugno al 30 Settembre;
- 3) al 1^a Giugno al 30 Giugno e dall'1 Ottobre al 31 Ottobre, previa comunicazione al Distaccamento forestale competente per territorio, è consentita la combustione di materiale agricolo o forestale proveniente da sfalci, potature o ripuliture, secondo i seguenti accorgimenti:

- la combustione controllata deve essere effettuata, in aree distanti da zone cespugliate e/o arboree, in piccoli cumuli, nelle prime ore della giornata dalle ore 5,00 alle ore 9, 00;
- dall'accensione alla fase dello spegnimento, il fuoco deve essere costantemente vigilato fino alla completa estinzione di focolai e braci;
- possono essere destinati alla combustione all'aperto cumuli vegetali in quantità giornaliere non superiori a 3 metri cubi (vuoto per pieno) per ettaro di materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature e ripuliture;
- è comunque vietata l'accensione di fuochi nelle giornate calde e particolarmente ventilate soprattutto nei casi di venti provenienti da Sud-Est (scirocco).

AVVERTE

Divieti nelle aree percorse dal fuoco

Nelle zone boscate e nei pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco vigono i divieti di cui all'art. 10 della legge n. 353/2000 (legge quadro in materia di incendi boschivi). Nello specifico in tali zone:

- 1) per 15 anni non è possibile variare la destinazione d'uso;
- 2) per 10 anni non si possono realizzare edifici e/o strutture e infrastrutture finalizzate a insediamenti civili ed attività produttive;
- 3) per 5 anni non si possono effettuare attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche.

Nei soprassuoli delle zone boscate percorse dal fuoco è inoltre vietato per 10 anni il pascolo e la caccia.

I soprassuoli percorsi dal fuoco sono censiti tramite apposito catasto incendi con le conseguenti imposizioni dei divieti e delle prescrizioni di cui all'art. 10 della legge n. 353/2000.

Sanzioni per i trasgressori ai divieti

- 1) nel caso di trasgressione al divieto di pascolo su soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco si applica una sanzione amministrativa, per ogni capo, non inferiore a 31,00 euro e non superiore a 62,00 euro;
- 2) nel caso di trasgressione al divieto di caccia sui medesimi soprassuoli si applica una sanzione amministrativa non inferiore a 207,00 euro e non superiore a 413, 00 euro;
- 3) la trasgressione al divieto di realizzazione di edifici e/o strutture e infrastrutture finalizzate a insediamenti civili e attività produttive su soprassuoli percorsi dal fuoco è punita con la sanzione penale prevista dall'art. 20, comma 1, lett. c) della legge n. 47/85 e s.m. i. (arresto fino a due anni e ammenda da un minimo di 15.493,00 euro ad un massimo di 51.645,00). Il giudice, nella sentenza di condanna, dispone la demolizione dell'opera e il ripristino dello stato dei luoghi a spese del responsabile.

Condanne penali.

Si applicano gli artt. 423, 423 bis, 449 e 650 c.p., che prevedono condanne fino alla reclusione a 10 anni, salvo le ulteriori conseguenze derivanti dal verificarsi dell'evento di danno ovvero concorso del danno. Risponde penalmente sia chi cagiona l'incendio sia il proprietario e l' eventuale conduttore del soprassuolo.

Esecuzione dei lavori in danno.

Nei casi di inosservanza, da parte dei proprietari e/o conduttori dei fondi, dell'obbligo di provvedere alla costante pulizia dei terreni e dei campi specie di quelli incolti e adiacenti le reti viarie di trasporto che rappresentano un serio e tangibile pericolo per la propagazione degli incendi, verrà attuato il potere sostitutivo realizzando la pulizia dei terreni e/o dei campi incolti e abbandonati, addebitandone i relativi oneri economici a carico dei proprietari inadempienti.

DISPONE

La pubblicazione della presente Ordinanza nelle forme previste dalla legge e sul sito Internet dell'Ente per la sua massima diffusione

Notificare:

- All'Ufficio Comunale di Protezione Civile;
- Al Coordinatore del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile;
- Al Responsabile IV Settore;
- Al Comando Polizia Municipale;

Trasmettere:

- Al Dipartimento Regionale Protezione Civile, S.11 Sicilia Nord Orientale;
- Al Comando Stazione di Carabinieri di Giardini Naxos;
- Al Corpo Forestale distaccamento di Savoca;
- Al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;
- Alla Prefettura di Messina;

Dalla Residenza Municipale li 10.06.19

